

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@arubapec.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dipartimento della politica agricola comune e
dello sviluppo rurale
dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare è predisposta sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 4 agosto 2023 n. 410739 che stabilisce che AGEA mette a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC (ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 21 maggio 2018, n.74), con particolare riferimento al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 della Commissione europea;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione europea;
- Reg. (UE) n. 2018/746 della Commissione europea;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- D.lgs. 21 maggio 2018, n.74;
- D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i.;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024.

Documenti di lavoro del Centro di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea:

- JRC “DS/CDP/2018/18 - *2nd discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing application for the 2018-2019*”.

2. Il Sistema di monitoraggio delle superfici – AMS

Il sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati geospaziali provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto *geotag*, nonché le ortofoto di altissima risoluzione a 20 cm e le immagini satellitari *VHR* o *HHR* (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) - verifica “in modo continuo e durante tutto l'anno”, per mezzo di algoritmi informatici di *machine learning* e di un sistema di indicatori, l'attività agricola sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto, determinando altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La principale fonte di dati per l'AMS consiste nel processare immagini ottenute dai satelliti del programma *Copernicus*, i quali si distinguono in *Sentinel-1* e *Sentinel-2* in base alla tipologia e alla

qualità delle immagini disponibili. In particolare, il satellite *Sentinel-1* fornisce immagini radar che utilizzano la riflettanza dei segnali a microonde che il satellite trasmette a terra; queste immagini consentono la visibilità degli oggetti indipendentemente dalla copertura nuvolosa, in quanto i segnali a microonde penetrano attraverso le nuvole. I due satelliti della missione *Sentinel-2* (S2-A e S2-B), invece, forniscono immagini ottiche (in RGB) a 10 mt. di risoluzione che risentono della copertura nuvolosa e che sono generalmente più adatte per identificare il suolo, con le sue caratteristiche e la relativa copertura. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l'esattezza del processo di monitoraggio con riferimento alle operazioni agricole eseguite nel territorio oggetto di osservazione.

La procedura AMS si articola in due distinte procedure operative:

- l'AMS1 (immagini a 10 mt.) consente l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), derivato dalle immagini di *Sentinel-2* prodotte mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo;
- l'AMS2 (immagini a 2,5 mt.) subentra una volta terminata l'analisi dell'AMS1, per definire gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) e a supportare l'analisi complessiva del processo al fine di migliorare gli esiti conclusivi (bandierine verdi o rosse). Le parcelle sono riprocessate in maniera automatizzata mediante il ricalcolo *marker* AMS2.

Inoltre, l'AMS2 interviene direttamente e automaticamente per:

- o il riconoscimento colturale relativo agli interventi per cui l'AMS1 non fornisce un esito (olivo, agrumi e terreni a riposo);
- o l'inerbimento delle colture arboree non elaborate da AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche).

3. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l'anno di domanda 2024 e seguenti sono sottoposti all'AMS gli interventi interamente monitorabili, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito elencati:

- PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (FEASR);
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi (FEASR);
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici (FEASR);
- PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06 - CIS (06) - Sostegno accoppiato Agrumi;
- PD 06 - CIS (07) - Sostegno accoppiato Olivo;
- PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06 - CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia;
- SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata:
 - Riconoscimento macro-cultura (seminativi o colture arboree);
 - Inerbimento interfila.
- SRA03 – ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli – 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo:
 - Riconoscimento cultura – colture in rotazione.
- SRA05 – ACA5 – inerbimento colture arboree – Azione 5.1: Inerbimento totale:

- Inerbimento sull'intera superficie;
- SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree - Azione 5.2: Inerbimento parziale:
 - Inerbimento interfila.
- SRA06 - ACA6 - Cover *crop* Azione 6.1 Colture di copertura:
 - Stato della coltura e del terreno.
- SRA07 – ACA7 – conversione seminativi a prati e pascoli:
 - Divieto di ogni tipo di lavorazioni – fatta eccezione per il primo anno d'impegno;
 - Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.1 (Gestione sostenibile dei prati permanenti):
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.2 (Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti):
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA09 – ACA9 – impegni gestione habitat natura 2000:
 - Gestione copertura vegetale – sfalcio.
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive:
 - Divieto di eliminare tutte le formazioni arboreo/arbustive.
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci – Azione 19.3 – Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici:
 - Riconoscimento coltura - precessione frumento duro.

- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui - Azione 21.2 Gestione dei residui delle potature al suolo:
 - Inerbimento interfila.
- SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie – Sotto-azione 2.2 Area da mantenere costantemente allagata e non coltivata:
 - Sommersione dell'appezzamento.
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura:
 - Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura.
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni Azione 2:
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione - Impegni comuni alle Azioni 1 e 2:
 - Gestione copertura vegetale – sfalcio e trinciatura-sfibratura.
- ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree:
 - Inerbimento – nell'interfila o all'esterno della proiezione della chioma;
 - Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico:
 - Mantenimento dell'oliveto quale valore paesaggistico.
- ES 5 – ECO-SCHEMA 5 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo:
 - Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico.
- ES 5.1 – ECO-SCHEMA 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione:

- Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo.
- BCAA6:
 - Copertura minima dei suoli (seminativo).
- BCAA3:
 - Bruciatura delle stoppie
- BCAA1-BCAA9:
 - Rottura prati permanenti

Gli allegati n. 1 e 2 alla presente circolare contengono rispettivamente:

- il dettaglio sia degli interventi totalmente monitorabili che i soli impegni o condizioni di ammissibilità monitorabili per ogni singolo intervento (“Allegato 1 Tabella Controllabilità Impegni”);
- la sintesi dei *marker* indicatori provenienti da AMS1 o AMS2, esiti e tempistiche per intervento (“Allegato 2 Tabella sintesi AMS”).

I contenuti dei predetti allegati sono stati elaborati tenendo in considerazione anche i contributi trasmessi dagli Organismi pagatori e dalle Regioni/Province Autonome al fine di adattare la procedura di AMS alle specificità e realtà territoriali.

Per tutti gli impegni non monitorabili (ELCO), compresi quelli di condizionalità, gli Organismi pagatori eseguono i controlli in loco secondo quanto già previsto dalla circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024.

4. Procedura dell'AMS

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi *marker* (o indicatori) utilizzati, i quali si basano su un'elaborazione del satellite *Sentinel-2*. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto nella domanda geospaziale, il *marker* relativo a:

- **Attività agricola minima (BISS):**
 - aratura;

- crescita regolare della coltura;
- sfalcio (multiplo);
- vegetazione;
- raccolto;
- espianto
- rottura dei prati permanenti
- riconoscimento colturale (rilevato con l'AMS2, a valle dell'AMS1)
- abbandono, ove applicabile su base multi-annuale (rilevato con AMS2 sulle superfici a seminativo e pascoli).

➤ **Compatibilità con la coltura dichiarata (sostegno accoppiato)**

Sono prodotti ulteriori indicatori per la conferma della coltura rilevata, finalizzati al monitoraggio degli interventi del sostegno accoppiato, mirati alla verifica della presenza delle sottoelencate colture, nel periodo considerato:

- leguminose;
- frumento duro;
- soia;
- oleaginose;
- riso;
- barbabietola
- pomodoro;
- erbaio di leguminose;
- agrumi;
- olivo.

➤ **Eco schemi e condizionalità rafforzata**

- Inerbimento colture permanenti (Eco-schema 2);
- Presenza mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (Eco-schema 5);
- Riconoscimento culturale (SRA01, SRA03, SRA10, SRA19, Eco-schemi 5 e 5.1);
- Sfalci multipli (come per il BISS anche per SRA07, SRA08, SRA09, SRA26);
- Cover *crop* (SRA 06);
- Sommersione delle risaie (SRA 22);
- Bruciatura delle stoppie (BCAA3);
- Rottura dei prati permanenti (come per il BISS, anche per BCAA1, BCAA9, SRA 07);
- Copertura minima dei suoli (BCAA 6).

L'AMS opera sui poligoni della domanda geospaziale forniti dagli Organismi pagatori, completi dei loro attributi dichiarativi, per verificare il rispetto dell'impegno in termini di attività agricola svolta. Per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, tutti gli appezzamenti afferenti agli interventi di aiuto a superficie monitorati sono, quindi, sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (*Sentinel-1* e *Sentinel-2*) e ad ognuno di questi vengono attribuiti gli indicatori (*marker*) come sopra specificato.

5. Procedura di interscambio e sistema di colori

Le superfici (parcelle agricole) oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi pagatori ad AGEA Coordinamento attraverso il sistema di interscambio in uso al fine di poter attivare, tempestivamente, la procedura AMS. Una volta ricevute le suddette parcelle da parte degli Organismi pagatori, entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse, AGEA coordinamento avvia le operazioni di elaborazione dei dati e di restituzione dei rispettivi esiti come segue.

L'AMS1 restituisce l'esito delle verifiche effettuate per ciascuna parcella dichiarata, sintetizzato nelle c.d. "bandierine", che possono presentare colori differenti, dal seguente significato:

- **Bandierina verde:** parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);

- **Bandierina gialla:** parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo);
- **Bandierina rossa:** parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- **Bandierina bianca:** esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

In particolare:

Bandierine “verdi” – esito conclusivo di conformità in AMS

Le superfici contrassegnate con bandierine verdi possono essere oggetto di pagamento senza necessità di ulteriori controlli.

Bandierine “rosse” - esito conclusivo di non conformità in AMS

Ai sensi dell’art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine “rosse” non possono essere oggetto di pagamento e necessitano di una apposita comunicazione all’agricoltore.

Bandierine gialle - esito non conclusivo

Le bandierine gialle vengono assegnate alle parcelle per le quali non si è riusciti a pervenire ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione.

Bandierine bianche - esito non conclusivo

Le bandierine bianche vengono attribuite alle parcelle per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione.

6. Trattamento bandierine rosse

Gli Organismi pagatori sono tenuti a comunicare l’esito delle bandierine rosse agli agricoltori interessati, a mezzo *pec* o altra modalità di comunicazione avente valore legale, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 2022/1173 e dell’art. 16, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- a) le superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti;
- b) l’eventuale presenza di superfici non ammissibili o cambiamenti della categoria di superficie agricola;

- c) le modalità per adeguare o ritirare la domanda iniziale sulla base degli esiti AMS oppure per fornire prove documentali o geolocalizzate aggiuntive al fine dell'ottenimento della relativa revisione.

Ai CAA che hanno ricevuto mandato da parte degli agricoltori deve essere trasmesso l'elenco delle comunicazioni *pec* di cui sopra.

A fronte del ricevimento della comunicazione dell'esito negativo (bandierina rossa) dell'AMS, **l'agricoltore può alternativamente:**

1. accettare l'esito entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. Tale procedura si applica ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. Qualora il beneficiario non concordi con la correzione automatica proposta, può manifestare il proprio disaccordo come previsto dai successivi punti;
2. presentare la domanda di modifica di pari superficie per ciascun intervento o in riduzione entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico e alla relativa domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento, senza l'applicazione di sanzioni;
3. contesta l'esito dell'AMS fornendo prove aggiuntive che permettano di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore, attraverso opportune evidenze (foto geotaggate, documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti), contesta l'esito AMS (falso rosso negativo) che non necessita la modifica delle dichiarazioni già rese (nel caso di specie il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale rimangono invariate). L'Organismo pagatore esegue l'istruttoria dell'istanza e, se accetta le prove aggiuntive fornite dal beneficiario, procede con la sola correzione della bandierina da rossa a verde senza modificare il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione ad AGEA coordinamento.

Tale istanza di contestazione e riesame può essere presentata in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda, considerato che il termine ultimo per i pagamenti riconosciuti dalla Commissione Europea è fissato al successivo 30 giugno e che prima del pagamento è necessario determinare gli importi unitari definitivi erogabili per i vari interventi a superficie, sulla base delle istruttorie definitive eseguite dagli Organismi pagatori, nonché eseguire le verifiche sul rispetto dei *plafond* di spesa previsti dal Piano Strategico Nazionale.

Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni, che potranno essere annullate all'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore come sopra indicato.

Il medesimo trattamento si applica al beneficiario che non contesta espressamente l'esito e rimane inerte.

7. Trattamento delle bandierine “gialle”

7.1 Bandierine “gialle” - esito non conclusivo in AMS1 e riprocessato in AMS2

Ai sensi dell'art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le parcelle contrassegnate con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento (diventando “verdi”) al verificarsi delle condizioni qui di seguito riportate, da applicare secondo l'ordine proposto:

1. le superfici con esito non conclusivo (bandierine gialle) in AMS1 vengono richiamate dal sistema AMS2 per essere riprocessate in maniera automatizzata per il ricalcolo dei *marker* mediante l'utilizzo di immagini *Sentinel* ad alta risoluzione, con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. In tal modo possono divenire bandierine verdi;
2. se hanno superato, nei rispettivi sistemi degli Organismi pagatori, tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi purché compatibili con i relativi criteri di ammissibilità, se sono coerenti e identificabili nel SIPA e con i relativi schedari – oleicolo – frutticolo o altri strati informativi di cui all'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2022/1172. In tal caso è necessario che gli Organismi pagatori trasmettano ad AGEA Coordinamento la nuova valorizzazione della bandierina modifica da “gialla” a “verde” mediante i servizi di interscambio già operativi

di interoperabilità e le relative informazioni saranno storicizzate per consentire anche una predisposizione accurata e puntuale della relazione APR;

3. se, da un'analisi eseguita sugli esiti AMS1, emergessero percentuali esigue di parcelle agricole di piccola dimensione con esito non conclusivo; in tal caso il trattamento sarà definito con successiva apposita circolare AGEA, ai sensi dell'art. 20 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

7.2 Bandierine “gialle” - esito conclusivo

Nel caso in cui all'esito delle procedure di cui ai punti 1 e 3 indicate al suddetto paragrafo 7.1 non si riuscisse ad addivenire ad un esito conclusivo, le relative superfici verranno contrassegnate con bandierine rosse. Al riguardo, gli Organismi pagatori possono attuare ulteriori azioni di analisi e, anche all'esito di eventuali attività di back office, possono trasformare le bandierine rosse in verdi, totalmente o parzialmente all'interno dello stesso appezzamento.

In tali casi è necessario che gli Organismi pagatori trasmettano ad AGEA Coordinamento gli aggiornamenti eseguiti mediante i servizi di interscambio già operativi di interoperabilità che saranno storicizzate per consentire anche una predisposizione accurata e puntuale della relazione APR.

8 Quality Assessment sull'AMS

La valutazione annuale della qualità, c.d. “*Quality Assessment*” è disciplinata dal Reg. (UE) 2021/2116 e dettagliata dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172 e costituisce la metodologia messa a punto a livello di Unione Europea per valutare la qualità in riferimento a:

- sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA): art. 68 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di applicazione geospaziale (GSA): art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, per quanto concerne l'AMS, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2022/1172, il *Quality Assessment* ne verifica l'affidabilità dell'attuazione, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e di condizioni di ammissibilità e verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, AGEA svolge la valutazione di qualità per l'intero territorio nazionale e, a tal fine, gli Organismi pagatori devono fornire ad AGEA

Coordinamento - Ufficio Armonizzazione delle procedure e del SIGC degli OP – le informazioni necessarie di seguito riportate:

- la lista di tutti gli importi unitari (*Unit Amount* - UA) ovvero il livello più dettagliato di un intervento come definito nel piano strategico della PAC e descritto da una serie di condizioni ammissibili;
- tutte le condizioni di ammissibilità (*Eligibility conditions* - ElCo) associate a ciascun intervento;
- gli strati informativi geografici (*layer* e/o registri) a supporto della presentazione della domanda geospaziale;
- l'elenco delle parcelle (in formato grafico) dichiarate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale con il relativo intervento, l'uso del suolo dichiarato e la superficie;
- gli esiti di eventuali controlli in loco;
- eventuali parcelle in formato grafico presenti nelle domande di modifica;
- per la valutazione della qualità del SIPA dovranno essere fornite, in formato grafico, solo le parcelle di riferimento utilizzate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale per la campagna di riferimento, con relativa occupazione del suolo e superficie.

AGEA provvede a comunicare agli Organismi pagatori le modalità di trasmissione dei dati sopra richiesti, alcuni dei quali sono già disponibili all'interno del sistema di interscambio mediante apposita circolare che riguarderà, altresì, il *Quality Assessment* della domanda geospaziale e del SIPA.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfi)